

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016 e ss.mm.ii.

PER GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Ambito Oggettivo di Applicazione
- Art. 4 – Ambito Soggettivo di Applicazione
- Art. 5 – Costituzione e Gestione del Fondo
- Art. 6 – Gruppo di lavoro
- Art. 7 – Conferimento degli incarichi
- Art. 8 – Atto di incarico
- Art. 9 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
- Art. 10 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 11 - Informazione e pubblicità
- Art. 12- Rapporti con altri enti pubblici
- Art. 13 – Modulazione del fondo
- Art. 14 – Suddivisione in lotti
- Art. 15 – Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

- Art. 16- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 17- Graduazione del fondo incentivante
- Art. 18- Disciplina delle varianti
- Art. 19- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art.20- presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art 21-Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art 22- Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 23- Graduazione del fondo incentivante

Art. 24- Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 25- Coefficiente di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 26- Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 27- Principi in materia di valutazione

Art. 28-Coincidenza di funzioni

Art. 29- Funzioni articolate e singole

Art. 30-Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 31- Calcolo del fondo

Art.32- Calcolo del fondo per l'innovazione

Art. 33- Calcolo del fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

Art. 34- Determinazione della quota di incentivazione

Art. 35- Polizze

Art. 36 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 37- Economie

Art. 38 – Liquidazione del Fondo

Art. 40 – Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Art. 41- Conclusione di singole operazioni

Art. 42 – In formazione e confronto

Art. 43 – Entrata in vigore

Art. 44 - Disposizioni Finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

1. Oggetto del presente regolamento di cui al comma 3, dell'art. 113, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., è la definizione dei criteri e le modalità di determinazione, di ripartizione¹, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, dell'art. 113, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi, ovvero la determinazione del fondo incentivi per funzioni tecniche (di seguito denominato anche "Fondo"),

¹ richiamato a tal fine anche il disposto dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali².

2. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste ex art. 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) “Progetto”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico.
- B) “Responsabile del procedimento” (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale viene individuato secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) “Progettista”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) “Collaboratori interni”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 16 del presente regolamento, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) “Collaudatore”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate ex art. 102, D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- F) “Gruppo di lavoro”: insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP ed i loro collaboratori, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio specificato all’art. 6 del presente regolamento.
- G) “Lavoro”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in qualsiasi modo realizzata. “Fondo”: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- H) “Fondo per funzioni tecniche” (FF): parte del fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti corrispondente all’80% del Fondo.

Art. 3- Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge e al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Sono, altresì, compresi nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano **la redazione di elaborati tecnici (relazioni, elaborati grafici, capitolato, elenco prezzi, DUVRI, ecc.)**
3. Sono escluse le forniture di acquisto di beni di consumo e gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di progettazione e in generale tutti gli interventi

² figura dell’ingegnere, architetto, geologo, geometra e perito

relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi, quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

4. **Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:**
 - a. **gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;**
 - b. **i lavori di importo inferiore a euro 40.0000,00;**
 - c. **gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 221.000,00;**
 - d. **i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.**
5. **Sono inoltre esclusi dall'incentivazione le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture che sono affidati senza previo espletamento di gara o procedura comparativa.**

Art. 4- Ambito soggettivo di applicazione

1. Il Fondo è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle figure professionali del presente regolamento e comunque a tutti i dipendenti, dell'Amministrazione Comunale, investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti da questo regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata.
2. **Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e' escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.**
3. **Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 50% dell'aliquota prevista per la funzione.**

Art. 5- Costituzione e gestione del Fondo

1. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
2. Il Fondo è determinato per una somma non superiore al 2% dell'importo, di opere o lavori, a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.
3. Ai sensi del comma 3, dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 6- Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gare, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti può essere costituito un **Gruppo di Lavoro, composto da tecnici e amministrativi del personale interno (e da dipendenti di altri enti pubblici, vedi art. 10)**, secondo i seguenti criteri:
 - Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile del servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui al successivo art. 8.
3. **In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.**
4. All'interno del Gruppo di Lavoratori vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
5. **Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.**
6. Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP ed i loro collaboratori tecnici³ ed amministrativi interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.
7. **Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura del gruppo di lavoro.**
8. **I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.**

Art. 7- Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna dell'ente sono conferiti con provvedimento scritto del dirigente del competente Settore, salvo diverse disposizioni impartite in esecuzione di atti deliberativi.
2. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato preventivamente previsto l'affidamento al competente settore tecnico dell'ente si intendono automaticamente conferiti salvo diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.

³ di ufficio di direzione dei lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione e di verifica di conformità se fornitura/servizi.

3. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 8 - Atto di incarico

1. Nell'atto di incarico viene:

- a) Indicata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato il responsabile unico del procedimento, se non già diversamente individuato;
- c) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e le prestazioni da svolgere⁴, **anche con riguardo ai collaboratori;**
- d) **indicato il termine per provvedere, in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, anche mediante rinvio ai documenti di gara;**
- e) prevista l'aliquota percentuale del fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti.

Art. 9- Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. **In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.**

Art. 10- Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. **I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Art. 11- Informazione e pubblicità

1. L'amministrazione provvede ad informare, con incontri a cadenza semestrale, le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente", entro 15 gg. dall'atto di conferimento.

Art. 12- Rapporti con altri Enti Pubblici

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli art. 30, 31 e 32 del decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

⁴ possono essere chiamati, con specifici contributi, anche dipendenti di altri Uffici come dell'area finanziaria, contratti, patrimonio espropri, ecc... nonché professionisti esterni qualora se ne riscontri la necessità.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'amministrazione stessa l'autorizzazione per far parte di un Gruppo di Lavoro di un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
4. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 13-Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art.14- Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Art. 15-Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 16 -Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 17 -Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra “lavori a rete” e “lavori puntuali”, e per altro, all’importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell’opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali	
da euro 41.000,00 a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.000,00 a 5.548.000,00 (soglia comunitaria)	percentuale del 1,80 %
Oltre euro 5.548.000,00 (importo superiore alla soglia comunitaria)	percentuale del 1,60 %
Opere a rete	
Fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 1,90 %
Oltre 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00 (soglia comunitaria)	percentuale del 1,65 %
Oltre euro 5.548.000,00 (importo superiore alla soglia comunitaria)	percentuale del 1,45 %

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- a) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: percentuale del 2 %;
- b) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a euro 1.000.000,00: percentuale del 1,70 %.

Art. 18- Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.

Art. 19- Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. L’incentivo è attribuito in ragione del 1,6 (pari all’80% della quota d’incentivazione) secondo la seguente ripartizione:
 - a) *Il Responsabile del procedimento: 25%;*
 - b) Ufficio per le attività di programmazione della spesa per investimenti e valutazione preventiva dei progetti e verifica progetti:
 - *Figura amministrativa: 2,00%;*

- *Figura tecnica: 3,00%*;
- c) *Personale amministrativo per predisposizione ed attuazione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti:*
 - *Amministrativo per predisposizione ed attuazione delle procedure di gara: 4,00%*;
 - *Amministrativo per esecuzione dei contratti pubblici: 11%*;
- d) **Ufficio di Direzione Lavori:**
 - *Direttore dei Lavori: 20,00%*;
 - *Direttore Operativo: 10,00%*;
 - *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: 13%*;
- e) **Collaudatore tecnico/amministrativo e ove necessario statico: 12%.**

Capo III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 20- Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. **Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.**

Art. 21- Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. **Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).**

Art. 22- Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. **Vengono incentivati gli appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. **Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.**

Art. 23- Graduazione del fondo incentivante

1. **La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.**
2. **La percentuale massima stabilita dal D.lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:**
 - a) **dalla soglia comunitaria a euro 500.000,00: 1,3 %;**
 - b) **dall'importo di cui alla lettera a) a euro 2.000.000,00: 0,90 %;**
 - c) **dall'importo di cui alla lettera b) a euro 5.000.000,00: 0,70%**

- d) oltre l'importo di cui alla lettera c): **0,50%**
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art. 24-Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 23, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 25-Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Per gli appalti di servizi e forniture, l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6 (pari all'80% della quota d'incentivazione) secondo la seguente ripartizione:
- a) Il Responsabile del procedimento: **35%**;
 - b) Ufficio per le attività di programmazione della spesa per investimenti: **10,00%**;
 - c) Personale amministrativo/tecnico per predisposizione ed attuazione delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti:
 - Amministrativo/tecnico per predisposizione ed attuazione delle procedure di gara: **15,00%**;
 - Amministrativo per esecuzione dei contratti pubblici: **5%**;
 - d) Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto:
 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto: **25,00%**;
 - Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione del Contratto: **5,00%**;
 - e) Verifica di conformità: **5%**.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 26 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata

TIPOLOGIA DELL'INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE DELL'INCENTIVO
TEMPI DI ESECUZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 27-Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 28- Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);

- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 29- Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 30- Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 31- Calcolo del Fondo

1. Ad avvenuto accredito dei singoli stanziamenti, l'importo stabilito all'interno del Quadro Economico viene sommato all'importo complessivo del Fondo per l'anno in corso.
2. Viene, altresì, eseguita la sommatoria di tutti gli appalti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche ($\sum A$ anno x); l'importo di ciascun appalto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.
3. Sono ammessi all'incentivazione tutti gli appalti di lavori pubblici; sono ammessi, altresì, gli appalti di forniture/servizi di importo **superiore alla soglia comunitaria**
4. Per gli appalti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri appalti vale l'anno di affidamento.

Art. 32- Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
 - a) Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- b) Implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo;
 - c) Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18, legge 196/1997;
 - d) Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione professionale nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 33- Calcolo del fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

1. L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x).
2. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, la parte destinata al FF è pari al 100%.
3. Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:
$$FF_{\text{singolo}}(i) = (FF \text{ anno } x) / (\sum A \text{ anno } x) \cdot A(i);$$
Dove:
FF singolo (i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i);
FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1;
 $\sum A \text{ anno } x$ è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
A (i) è l'importo dell'appalto (i) determinato come previsto dall'art. 11.

Art. 34- Determinazione della quota di incentivazione

1. Il fondo è costituito dall'importo posto a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, al netto dell'iva e delle somme a disposizione per espropri, indagini preliminari e quant'altro non connesso con quanto programmato.
2. Gli importi sono calcolati al lordo delle ritenute e degli oneri riflessi, i quali saranno previsti negli ordinari fondi di bilancio a carico dell'Ente.
3. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro/fornitura o servizio.
4. L'impegno di spesa verrà effettuato con determinazione del dirigente di settore competente prima dell'inizio dell'opera, del lavoro o dell'inizio della fornitura o del servizio.

Art. 35- Polizze Assicurative

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori d'importo inferiore alla soglia di cui all'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del progettista interno, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione dei lavori e di tutto il personale appartenente al gruppo di lavoro interessato da specifiche responsabilità, nonché le spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento.

Art. 36- Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile del servizio, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. **La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.**
3. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti. Il restante 20% spetterà al Comune, laddove consentito ed in tal caso verrà destinato secondo quanto disposto all'art. 113, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni, facenti parte del gruppo di lavoro, soltanto laddove il Dirigente competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o di alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dell'Amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 4 del presente articolo, costituiscono economie.
6. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

Art. 37-Economie

1. Le economie incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 38- Liquidazione del Fondo

1. **La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.**
2. **L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.**
3. **La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:**

- alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte
ovvero
 - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
4. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
 5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
 6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 39- Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze NON potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione

Art. 40- Utilizzo del fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'Innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 41-Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 42- Informazione e confronto

- 1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.**

Art. 43- Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Art. 44- Disposizioni Finali e disciplina transitoria

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che alle disposizioni vigenti in materia.
- 2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel Presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.**
- 3. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.**